

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA APS**REPUBBLICA ITALIANA**

Il dodici dicembre duemilaventitre in Napoli alla via del Chiostro n. 9, alle ore dieci e cinquanta.

(12/12/2023)

Innanzi a me dr. **Alessandro Selvaggio**, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola residente in Ottaviano con studio al viale Elena n. 142

Registrato a:

NAPOLI DP2

il 13/12/2023

al n. 24497

Serie 1T

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'associazione di promozione sociale non riconosciuta:

"AENEA A.P.S." con sede in Napoli alla via Luca Giordano n. 26, codice fiscale 95202270633

ED E' PRESENTE

- **ANTONELLI Attilio** nato a Viterbo il 30 dicembre 1950, codice fiscale: NTN TTL 50T30 M082E domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il comparente, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, mi dichiara in via sostitutiva di atto notorio che l'associazione è regolata dallo statuto allegato all'atto costitutivo del giorno 11 luglio 2014 registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 1 il 17 luglio 2014 al n. 6863/3T e che lo stesso sino ad oggi non ha subito modifiche o variazioni e che tutti gli associati sono quelli di cui all'elenco infra allegato.

Il costituito quindi mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di statuto, il costituito il quale

CONSTATATO E DATO ATTO

- che la presente assemblea è stata convocata in questo giorno, luogo ed ora in data 27 novembre 2023 a mezzo affissione presso la sede, invio mail e consegna a mano agli associati;

- che sono presenti in proprio o per delega acquisita agli atti sociali gli associati come da foglio presenze che si allega sotto la lettera **"A"**;

- che l'organo di amministrazione è presente nella persona di esso costituito, presidente del consiglio direttivo, e dei consiglieri GINEL COBO Rita nata a Barcellona il 13 gennaio 1995, MONTANARO Manuela nata a Napoli l'8 dicembre 1994 e FONISTO Andrea Aurora nata a Napoli l'11 giugno 1999 mentre sono assenti BORRIELLO Emilia nata a Ischia il 19 aprile 1993 e MASTRACCHIO Assunta nata a Napoli il 12 gennaio 1995;

- che non è stato nominato l'Organo di Controllo in quanto non ricorrono le condizioni di legge;

- che l'identità degli intervenuti, innanzi indicati, e la lo-

ro legittimazione è stata da lui accertata;

- che nessuno degli intervenuti si dichiara non sufficientemente informato sugli argomenti dal trattare e pertanto presta assenso allo svolgimento dell'assemblea

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione sul seguente comunicato

ORDINE DEL GIORNO

- entrata in vigore del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017: decisione riguardo all'assunzione, da parte dell'Associazione, della qualifica di ETS a mezzo adeguamento dello statuto sociale.

Il Presidente illustra che, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, si presenta la necessità, in considerazione delle attività che svolge l'Associazione, di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore" adeguando lo Statuto alla normativa di cui al D.Lgs 117/2017.

Lo stesso evidenzia che l'associazione, già associazione di promozione sociale, a seguito dell'abolizione della normativa di materia operata dall'art. 102 comma 1 del D.Lgs 117/2017 ha avuto già la trasmigrazione nel RUNTS in modo automatico quindi ora si rende necessario procedere alla sostituzione dello statuto sociale per renderlo conforme alla nuova normativa in materia senza, però, richiedere l'acquisto della personalità giuridica.

Il Presidente dà atto che il nuovo testo di statuto è stato inviato in precedenza agli associati e ne illustra le modifiche, facendo presente che nel Codice del Terzo Settore vi sono norme inderogabili a cui conformarsi necessariamente e norme derogabili con espressa previsione statutaria. In particolare, il Presidente illustra le nuove norme in tema di denominazione con l'aggiunta dell'acronimo "ETS", di precisazione degli scopi sociali in relazione alle attività di interesse generale e secondario, di bilancio, di organi amministrativo e di controllo, di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e in tema di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nessuno chiede la parola.

L'assemblea all'unanimità dei presenti, per alzata di mano, con il quorum richiesto da legge e statuto

DELIBERA

- di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore adeguando lo statuto alla normativa di cui al D.lgs 117/2017;

- di adottare il nuovo testo di statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- di prender atto che non essendo richiesto l'acquisto della personalità giuridica ed essendo già l'ente trasmigrato nel RUNTS non è necessario procedere a nuova iscrizione mentre, a cura del legale rappresentante, saranno aggiornati i dati associativi e delle cariche.

Il Presidente proclama i risultati della votazione e, non es-

sendovi null'altro da deliberare, dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e venticinque.

Il presente verbale è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia su un foglio per tre facciate sin qui, ne ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive unitamente a quanto allegato e con me notaio alle ore undici e venticinque.

F.to Attilio ANTONELLI - Alessandro SELVAGGIO NOTAIÒ sigillo

ALBERTO A.
ALBINO A.

Adilio Quintelli



Elenco tesserati Associazione AeneA 2023

DATA DI						Colonna
NOME	INDIRIZZO	NASCITA	EMAIL	CELL	CODICE FISCALE	1
Emilia Borriello	Via Leonardo Mazzella, 83	19/03/1993	emili.borriello@gmail.com	3478392653	BRRMLE93D59E329G	DELEGA> ANTONELLI
Ilaria Telesca	Via Cavour, Parco Martini, 28	19/01/1985	ilaria.telesca@libero.it	3498075952	TLSLR185A59A783R	DELEGA> FONISTO
Paolo Palmieri	Via Francesco Viziosi, 3	15/04/1992	paolo.pal92@libero.it	3311373126	PLMPLA92D15F839N	DELEGA> LABADIA
Lucia Di Girolamo	Via Giovanni D'Annunzio, 11	21/05/1975	lucia.dierolam@gmail.com	3396675926	dgrlcu75e61f839m	DELEGA> MONTANARO
Vera Levantino	Via E. Dalbono, 18, Portici	02/12/1997	levantinovera97@gmail.com	3317127295	LVNVRE97T42M289T	DELEGA> MONTANARO
Amalia Finizio	Contrada Catanna, 29, Laura (PZ)	23/11/1993	amalia.finizio93@gmail.com	3200128472	FNZMLA93S63A717T	DELEGA> GALLO
Amelia Califano	Via Casa Lombardi 54, Forio	05/02/1993	califanoamelia@gmail.com	3296363746	CLFMLA93B45E396R	DELEGA> GALLO
Maria Pia Bartoli	Via A. Ammaturo 80, Avellino	20/02/1999	asterix4299@gmail.com	3884231878	BRTMRP99B60A509H	DELEGA> MONTANARO
Andrea Aurora Fonisto	Via Vigliena, 20	11/06/1999	andreafonisto@gmail.com	3270287675	FNFSNRR99H51F839U	DELEGA> MONTANARO
Livia Labadia	Via Nino Bixio 48	03/01/1995	livialabadia95@hotmail.it	3293983779	LBDLV195A43F839X	DELEGA> MONTANARO
Giovanni Parisi		01/08/1982	mail.parisi@gmail.com		PRSGNN82M01F839C	DELEGA> MONTANARO
Mariacarmela Piccolo	Via padre raimondo sorrentino, 96	29/04/1995	maric_111@libero.it	3348718681	PCCMCR95D69F839W	DELEGA> MONTANARO
Maria Silvia Assante	Via San Gaetano 5, Benevento	05/09/1989	msilvia.assante@gmail.com	3339416452	SSNM5L89P45A783J	DELEGA> ANTONELLI
Francesca Cavuoto	Via Cesare Battisti 26, Trento	21/02/1999	msilvia.assante@gmail.com	3401778311	CVTFNC99B61A783F	DELEGA> GALLO
Giulia Gallo	Via G. Bruno, 5	24/03/1999	giuliagal99@gmail.com	347 531 9868	GLLGL199C64F839Q	DELEGA> GALLO
Pasqualina Uccello	Vico Gerolomini, 10	05/09/1984		3205516517	CCLPQL84P45F839E	DELEGA> GALLO

Antonella Antonelli

Andrea Aurora Fonisto

Anna Labadia

Montanaro

Gallo

Andrea Aurora Fonisto

Montanaro

Montanaro

Antonelli

Gallo

Gallo

Elenco tesserati Associazione AeneA 2023

NOME	INDIRIZZO	DATA DI			CELL	CODICE FISCALE	Colonna	
		NASCITA	EMAIL				I	DELEGA A:
Manuela Montanaro	Via Carlo de Marco, 69/E	08/12/1994	montanaro894 @gmail.com		3471775348	MNTMNL94T48F839Q		
Sergio De Libero	Via Benedetto Cairoli 1/B	06/09/1975	sergio.delibero @fastwebnet.it		3667156885	DLBSRG75P06E038N		presente

[Handwritten signature]

Camillo Antonelli



STATUTO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

All "B" alla
raccolta n. 1241

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la associazione denominata **"AENEA A.P.S. E.T.S."**.

Articolo 2 - FINALITÀ

La associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, quali attività culturali di utilità sociale e valenza collettiva, promuovendo iniziative, progetti culturali, educativi e formativi per la fruizione, tutela e la valorizzazione del patrimonio di interesse artistico, archivistico, culturale, storico, etno-antropologico, ambientale e naturalistico del territorio locale e nazionale.

L'Associazione si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso:

a) Edizione di pubblicazioni, giornali e riviste e ogni altro strumento utile strettamente legato all'oggetto sociale, al fine di informare gli associati e terzi delle attività svolte e dei risultati delle ricerche;

b) Organizzazione di manifestazioni, spettacoli, esposizioni, mostre, fiere, serate a tema, proiezioni ed altre iniziative;

c) Organizzazione di concorsi, conferenze, convegni e dibattiti;

d) Promozione di scambi artistici nazionali e internazionali;

e) Promozione di iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico e ricreativo;

f) Organizzazione di escursioni e viaggi nei limiti consentiti dalla legge 383/2000 e dalle altre leggi vigenti in materia;

g) Realizzazione di materiale audio/video a fini didattici;

h) Promozione di una rete di collaborazione tra privati, enti, università, istituzioni, associazioni, organizzazioni, cooperative ed imprese, locali e internazionali, operanti con i medesimi obiettivi e favorendo la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i soci;

i) Creazione di biblioteche atte a sviluppare le attività di studio, ricerca e documentazione dei soci e di terzi.

Articolo 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

La associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 4 - SEDE

La associazione ha sede nel Comune di Napoli.
Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

La associazione ha durata indeterminata.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

La associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con l'associazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Articolo 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate dagli associati.

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate

dagli associati come sopra, è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tali fini, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, Codice del Terzo Settore e solo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

La associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di re-

tribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI

Articolo 13 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Possono partecipare all'associazione persone fisiche, in un numero non inferiore a sette, oppure altre associazioni di

promozione sociale o altri enti senza scopo di lucro o del terzo settore, in un numero non inferiore a tre.

Il numero degli enti senza scopo di lucro o del terzo settore partecipanti all'associazione non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale partecipanti alla medesima associazione.

Se, nel corso della vita dell'associazione, il numero degli associati diviene inferiore a quello indicato al precedente comma, gli associati devono essere integrati entro il termine di un anno dal verificarsi di tale evento, pena la cancellazione automatica dell'associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale; la quota iniziale può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

Non è possibile prevedere alcuna tipologia di discriminazione in relazione all'ammissione di nuovi associati.

Articolo 14 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività dell'associazione;
- di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati.

Ciascun associato ha il dovere:

- di collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- di osservare le decisioni degli organi sociali;
- di provvedere al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi.

Articolo 15 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

L'associato cessa di partecipare all'associazione nei seguenti casi:

- recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;

- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento;

- morte dell'associato;

- esclusione dell'associato;

- estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Articolo 16 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio.

Articolo 18 - MORTE DELL'ASSOCIATO

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.

Articolo 19 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dell'associato per giusta causa.

SEZIONE IV - ORGANI SOCIALI

IV.1 - L'AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione é amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di quattro Consiglieri, all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;

- un Vicepresidente;

- un Segretario;

- un Tesoriere.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;

- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;

- convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Diretti-

vo;

- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;
- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo amministrativo;
- cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere cura la tenuta della cassa dell'ente; cura la tenuta della contabilità dell'ente; effettua verifiche e controlli contabili; coadiuva il Presidente o Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio.

I consiglieri sono nominati dall'assemblea degli associati.

Può assumere la carica di consigliere solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. La maggioranza dei consiglieri viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate. I consiglieri possono essere anche non associati.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi é attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 21 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

I consiglieri restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina. I consiglieri sono rieleggibili.

La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto nel successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri (purché non rappresentino la metà degli stessi, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, si applica l'art. 2386, comma 2, codice civile, nei limiti di compatibilità.

Articolo 22 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni. Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le delibere dell'assemblea de-

gli associati e delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 23 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA

Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio Direttivo ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è gene-

rale. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

I consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile. Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della associazione o degli associati all'azione di responsabilità contro i consiglieri.

IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24 - ORGANO DI CONTROLLO e REVISORE LEGALE

L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'associazione.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000 (centodiecimila);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000 (duecentoventimila);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000 (unmilionecentomila);

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000 (duemilioniduecentomila);

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

IV.3 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 25 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne facciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle materie da trattare, almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni

dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla stessa.

Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'assemblea ad un altro associato, salvo che siano già svolte da un notaio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda o ulteriori convocazioni qualunque sia il numero dei partecipanti.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.

Il voto è palese.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e almeno 1/3 (un terzo) in seconda o successive convocazioni e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Al fine di sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea della associazione:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la

scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 26 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

SEZIONE V - IL BILANCIO

Articolo 27 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali altre attività svolte nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 28 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000 (unmilione)

l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000 (centomila) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 29 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del presente statuto, l'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 31 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Ottaviano 13 dicembre 2023



Firmato digitalmente da
Alessandro Selvaggio
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
NAPOLI:80025200637